

COMUNE DI S. VITTORIA D'ALBA  
-----  
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI  
BARBIERE - PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA - ESTETISTA

- I N D I C E -

articolo 1	Oggetto del Regolamento.	Pag. 3
articolo 2	Commissione Comunale per la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista.	Pag. 4
articolo 3	Modalità di svolgimento dell'attività.	Pag. 6
articolo 4	Autorizzazioni rilasciabili alla stessa impresa - compresenza di attività diverse nel medesimo esercizio - società infrasettoriali.	Pag. 7
articolo 5	Autorizzazioni amministrative.	Pag. 8
articolo 6	APERTURA di nuovi esercizi - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente regolamento.	Pag. 9
articolo 7	TRASFERIMENTO - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni.	Pag. 10
articolo 8	Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività.	Pag. 11

articolo 9	Idoneità igienico Sanitaria dei locali, delle attrezzature, impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti.	Pag. 11
articolo 10	Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente ecc.	Pag. 17
articolo 10 BIS	Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio dell'esercente	Pag. 18
articolo 10 TRIS	Altre disposizioni igienico sanitarie.	Pag. 19
articolo 11	Domanda di nuove autorizzazioni - modalità -	Pag. 19
articolo 12	Domanda di trasferimento - modalità -	Pag. 21
articolo 13	Subingresso per atto tra vivi.	Pag. 21
articolo 14	Invalidità, morte, interdizione, o inabilitazione del titolare dell'autorizzazione.	Pag. 21
articolo 15	Vidimazione annuale dell'autorizzazione.	Pag. 22
articolo 16	Decadenza e revoca dell'autorizzazione - sospensione temporanea e cessazione dell'attività.	Pag. 22
articolo 17	Comunicazione dei provvedimenti - effetti.	Pag. 23
articolo 18	Obbligo di esposizione dell'autorizzazione delle tariffe e degli avvisi sanitari.	Pag. 24
articolo 19	Calendario - orari - esposizioni obbligatorie.	Pag. 24
articolo 20	Vigilanza.	Pag. 25
articolo 21	Sanzioni.	Pag. 26
articolo 22	Disposizioni transitorie e finali.	Pag. 26
articolo 23	Abrogazione ed entrata in vigore.	Pag. 27

## Articolo 1

(Oggetto del Regolamento)

- 1) Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, sono disciplinate oltre che dalla legge 14 febbraio 1963, n.161 modificata dalla legge 23.12.1970 n. 1142 (allegato A) e dalla legge 4 gennaio 1990 (allegato B) n. 1, dalle disposizioni del presente Regolamento.  
Tra le attività sopra elencate sono compresi tutti gli istituti di bellezza o simili esercitate in luogo pubblico o privato (reparti di alberghi, hotels, ospedali, case di cura, palestre, piscine, centri medici specializzati, anche presso convivenze o su proprietà particolari FF.SS.ecc.) comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica d'impresa (individuali o societarie di persone o di capitali) che esercitano tali attività'.
- 2) Con il termine di "BARBIERE" si designano le attività per solo uomo relativo al taglio dei capelli e della barba ed ogni altro servizio complementare che non comporta modifiche allo stato naturale del capello.
- 3) Con il termine PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA si designano le attività esercitate indifferentemente su uomo e donna relative al taglio dei capelli, l'acconciatura degli stessi, l'applicazione di parrucche, il taglio della barba, la manicure e la pedicure esclusivamente estetica ed ogni altro servizio complementare ad esclusione di quelli compresi nell'attività di estetista;  
tale termine equivale a quelli di:  
"Acconciatore maschili e femmili" - "Acconciatore unisex" - "Acconciatore maschile" - "Acconciatore Femminile" - "Parrucchiere per Signora" - "Parrucchiere per uomo" - "Parrucchiere" - "Pettinatrice" - o dizioni similari-
- 4) Con il termine di "ESTETISTA" si designa l'attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti; tale attività puo' essere svolta con l'attuazione di tecniche

manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 4.1.1990, (allegato C) secondo quanto previsto dal punto 1 dell'art.10 della medesima legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11.10.1986, n. 713; sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

## Articolo 2

(Commissione Comunale per la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista)

- 1) E' costituita la Commissione Consultiva per la disciplina delle attività di Barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n° 1142 composta come segue:
  - a) Sindaco o suo delegato che svolge la funzione di Presidente;
  - b) 3 Rappresentanti effettivi e n. 3 rappresentanti supplenti delle Associazioni Provinciali degli Artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune in rappresentanza delle categorie dei barbieri e parrucchieri per uomo e donna;
  - c) 2 Rappresentanti effettivi e n.2 rappresentanti supplenti dell'Associazione Provinciale degli Artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune in rappresentanza della categoria di estetista;
  - d) 3 Rappresentanti effettivi e n.3 rappresentanti supplenti dei Sindacati dei Lavoratori maggiormente rappresentativi;
  - e) Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. competente per territorio o suo delegato;
  - f) 1 Rappresentante effettivo e n.1 rappresentante supplente della Commissione Provinciale, per l'Artigiano o in sua assenza un suo delegato artigiano della categoria residente in Comune;

- g) 1) Responsabile del Servizio di Polizia Municipale o suo delegato.
- 2) Funge da Segretario un impiegato del Comune.
- 3) La designazione dei componenti da parte delle Associazioni Artigiane e dei Sindacati dei Lavoratori deve essere comunicata al Sindaco entro 30 giorni della relativa richiesta; in caso di omessa designazione di alcuni membri, il Sindaco assegna un ulteriore termine di 30 giorni per provvedervi; decorso anche quest'ultimo termine si provvede ugualmente alla nomina dei membri già designati e all'insediamento della Commissione, la quale risulta validamente costituita a tutti gli effetti; è fatta salva la nomina dei componenti designati tardivamente.
- 4) La Commissione, attenendosi alle norme del presente regolamento, esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti in merito :
  - a) La redazione del regolamento e sue modifiche ;
  - b) Le domande di autorizzazione per l' apertura di nuovi esercizi e quelle di subentro o trasferimento di quelli esistenti;
  - c) Il calendario e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi;
  - d) L'adozione dei provvedimenti di annullamento ,revoca, pronuncia di decadenza delle autorizzazioni;
  - e) Ogni altra questione riguardante la categoria.
- 5) La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale e dura in carica cinque anni; i suoi membri possono essere rieletti.
- 6) La riunione della Commissione è valida se sia presente un numero di membri pari ad almeno la maggioranza assoluta dei componenti.
- 7) La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta; l'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 8) I membri della Commissione di cui presente articolo che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive, senza che intervengano i supplenti, debbono essere sostituiti.

### Articolo 3

(Modalità di svolgimento delle attività)

- 1) Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.
- 2) Tali attività sono consentite, in modo saltuario ed eccezionalmente, esclusivamente al domicilio del cliente o presso il cliente da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione, o da loro dipendente incaricato, purchè ciò avvenga in normale orari di lavoro e che sia data prova che il cliente abbia motivi validi per non recarsi presso il laboratorio.
- 3) Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, istituti, uffici, ospedali, alberghi, hotels, centri commerciali, sedi o distaccamenti delle FF.AA. e simili, semprechè siano dotati di apposita autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi del presente regolamento.
- 4) Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le stesse attività possono essere autorizzate, se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte dell'Autorità competente nei locali adibiti all'esercizio dell'attività; detti locali devono, comunque, essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, e muniti di idoneo servizio igienico.
- 5) E' vietato l'esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente regolamento senza la regolare autorizzazione, anche se svolta a titolo di "dimostrazione" di prodotti della cosmesi o di altro; anche in questo caso dette attività sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi a norma del successivo articolo 5 escluso il requisito della distanza minima, nonché a condizione che:
  - a) Le prestazioni non comportino alcun corrispettivo sotto alcuna forma;
  - b) Le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso del libretto di idoneità sanitaria.

Tali prescrizioni non si applicano per ogni iniziativa strettamente legata all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli Enti o dalle Associazioni del comparto;  
I barbieri e i parrucchieri per uomo e donna, nell'esercizio delle loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico così come previsto dal comma 2 dell'art. 9 della legge 4 gennaio 1990 n° 1.

6) Le imprese esercenti le attività disciplinate dal presente regolamento possono cedere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, senza l'obbligo di iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio e in assenza dell'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971 n° 426.

#### Articolo 4

(Autorizzazioni rilasciabili alla stessa impresa - compresenza di attività diverse nel medesimo esercizio - società infrasettoriali)

- 1) Ad una stessa IMPRESA INDIVIDUALE avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985 n° 443 non possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi posti in luoghi diversi.
- 2) In deroga al comma precedente, il Sindaco, sentita la Commissione, può tuttavia rilasciare ad una stessa impresa una ulteriore autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento presso una comunità a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della comunità, stessa e che tale attività sia diretta da persona in possesso della relativa qualificazione professionale.
- 3) Ad una stessa SOCIETÀ, avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985 n° 443, il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.

- 4) Ad una stessa società, non avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985 n° 443, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualificazione professionale; in questo caso sull'autorizzazione amministrativa di cui ai seguenti articoli dovrà essere indicato il nome della persona incaricata della direzione dell'azienda;
- 5) Ad una stessa persona non è possibile ricondurre più di una autorizzazione amministrativa.
- 6) Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio con il possesso di una unica autorizzazione amministrativa.
- 7) IN DEROGA ai commi precedenti presso le comunità, previo parere dei competenti Servizi Sanitari, lo stesso locale può essere adibito all'esercizio delle attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna congiunta a quella di estetista.
- 8) L'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetica cui rispettivamente ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del presente Regolamento può essere svolto previo rilascio di un'unica autorizzazione a condizione che il titolare o i soci siano in possesso delle relative qualifiche professionali per coprire le attività; il possesso di distinti e separati ambienti in questo caso viene richiesto solo se l'autorizzazione amministrativa concerne l'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna congiunta a quella di estetista; nel caso in cui per recesso di soci o per altra causa venissero a mancare le qualificazioni per la copertura delle attività, l'autorizzazione dovrà essere adeguata di conseguenza.

#### Articolo 5

(Autorizzazione amministrativa)

- 1) L'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 1 è soggetta ad apposita autorizzazione amministrativa, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.



2) L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione Comunale appositamente istituita, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento:

a) della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione oppure del direttore dell'azienda, così come previsto dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963 n°161 modificata dalla legge 23 dicembre 1970 n°1142, e dalla legge 4 gennaio 1990 n° 1 per ciascuna delle attività che si intendono esercitare.

b) della idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati ed al personale addetto.

#### Articolo 6

(APERTURA di nuovi esercizi - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista)

1) Le autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista possono essere rilasciate solo ed unicamente nel rispetto di una distanza minima fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti.

2) La distanza minima, di cui al primo comma, corrisponde a:

-Mt...100 per le nuove autorizzazioni;

-Mt... 50 per trasferimenti dovuti alle cause contemplate nei punti a) e b) del seguente art. 7 - comma 2 ;

Tale distanza minima viene calcolata sulla percorrenza stradale e deve sussistere da ogni esercizio in possesso di una autorizzazione amministrativa per la gestione di una o più attività descritte distintamente ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del presente regolamento

3) Per numero di addetti ritenuti necessari nella zona o nel comune si intende il numero degli operatori che sono ritenuti oggettivamente necessari per garantire il servizio alla cittadinanza.

4) Il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione puo' essere considerato il seguente:

- 1 addetto ogni 1.200 persone per l'attivita' di BARBIERE;
- 1 addetto ogni 500 persone per l'attivita' di PARRUCCHIERE UOMO E DONNA, nonche' 1 addetto riservato al Capoluogo che va in deroga al precedente indice di 1 ogni 500 persone.
- 1 addetto ogni 1.200 persone per l'attivita' di ESTETISTA;

#### Articolo 7

(TRASFERIMENTO - Criteri per il rilascio delle Autorizzazioni)

- 1) L'autorizzazione al trasferimento delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista è condizionata al rispetto delle distanze minime di cui al precedente articolo 6 e al rispetto dei requisiti igienico sanitari, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante della Commissione Comunale.
- 2) Sentita la Commissione Comunale e' consentito il trasferimento, ai sensi del disposto dall'articolo 6 - comma 2, - nei seguenti casi:
  - a) definitivo perimento dello stabile per demolizione, incendio o altre cause analoghe;
  - b) sfratto esecutivo non dovuto a morosità o sopravvenuta definitiva indisponibilità dei locali per cause non imputabili al soggetto autorizzato;E' inoltre consentito il trasferimento temporaneo per un periodo di 6 mesi, eventualmente prorogabile di 6 mesi in 6 mesi in qualunque parte del territorio comunale in caso di lavori di ristrutturazione, manutenzione, ecc. dell'esercizio, ovvero in caso di forza maggiore o per altri gravi motivi temporanei, da documentare.
- 3) Le richieste di autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi per l'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna, estetista e per il trasferimento di quelli esistenti nei "Centri Commerciali" sono accolte salvo il rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento.

## Articolo 8

(Superfici minime dei locali da adibirsi  
all'esercizio delle attività)

1) Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, per le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, ecc.):

a) barbieri e parrucchieri per uomo e donna mq. 14 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;

b) estetisti mq. 14

2) Per l'esercizio delle attività di estetista, e dei mestieri affini, e' necessario un'ideale ed apposita sala di attesa, da considerarsi quale locale accessorio, ai sensi del precedente comma 1;

3) Fatta eccezione per l'attività di estetista, nel caso di subingresso, l'esercizio dovrà essere eventualmente adeguato al fine del rispetto delle superfici minime di cui al primo comma e dei requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 10.

## Articolo 9

(Idoneità igienico sanitaria dei locali,  
delle attrezzature impiegate, dei  
procedimenti tecnici usati e degli addetti)

1) I locali adibiti all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere, o estetista devono avere i requisiti dimensionali igienici ed impiantistici di seguito indicati.

a) l'altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività in oggetto non devono essere inferiori A mt 2,70 trattandosi di Comune situato ad altitudine inferiore ai 1000 mt. s.l.m.; (D.M. 5.7.75)

b) la superficie aereo illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione puo' essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell'U.S.L. competente. Dove l'illuminazione naturale è insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (D.P.R. 303/156. art. 10).

c) in tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria in caso di spandimenti di sostanze tossiche volatili.

2) I servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono ammessi, in particolari casi, piccoli comuni, centri storici (rientra in questa dicitura anche questo Comune), anche servizi igienici esterni all'edificio, in comune con altre attività, sottoposti ad autorizzazione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.L. competente.

Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili; le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt. 1,50 e dotati di lavandino all'interno e di tazza. Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di barbiere e parrucchiere, di antilatrina con porta a chiusura automatica.

3) Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dalla Legge 5.3.1990, n.46.

4) Nel caso di locali interrati o seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno 1 lato completamente fuori terra e almeno 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga alla U.S.L. competente per territorio ex art.8 D.P.R. 19.3.1956 n.303 e comunque devono esistere le seguenti condizioni:

a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità che non deve comunque superare il 75% nell'aria ambiente.

b) presenza di impianti di ventilazione forzata che garantiscano almeno 4 ricambi d'aria all'ora.

c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti.

d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.

5) Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino a un'altezza di mt 1,80 devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti ovvero da marmo per i pavimenti; le pareti possono anche essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, rigido e solidamente applicato fino a mt 1,80, con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resino-plastico; gli angoli di raccordo tra le pareti e pavimento devono essere arrotondati.

6) Nei locali di lavoro i lavandini fissi in maiolica o smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità' Pubblica della U.S.L. competente vanno installati su parete piastrellata fino a mt 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt 0,30. Detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura.

Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso il parrucchiere/barbiere stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

7) Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro: tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti, in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili e potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19.03.1956 n°303 art.18).

8) Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie.

In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

- 9) Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio: di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti.  
Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso sia chirurgico (tagli), sia medico (intossicazioni, allergie, malori); dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.
- 10) Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione: gli esercizi per la attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna debbono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile. Gli schienali dei sedili devono essere muniti di appoggia capo, il quale deve essere ricoperto di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.
- 11) Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche.
- a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
  - b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
  - c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
  - d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
  - e) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
  - f) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;

- g) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attivita' devono essere tenuti con la massima pulizia e dopo abbondante lavaggio con acqua, devono essere disinfettati; la disinfezione degli utensili e degli oggetti, che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come forbici o altri strumenti metallici, deve eseguirsi a mezzo del calore o raggi ultravioletti; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso: tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; i rasoi o gli altri strumenti monouso vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio; in ogni caso, tutti gli strumenti non a perdere devono essere accuratamente puliti e abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immersi, prima dell'uso nell'alcool denaturato a 70 gradi o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni del Servizio di Igiene e Sanita'Pubblica della U.S.L. quale organo di vigilanza sanitaria competente sul territorio;
- h) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
- i) in caso di puntura o di taglio accidentale e' necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;
- l) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilita' di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilita' che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcoolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
- m) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
- n) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; e' proibito l'uso di piumini;
- o) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e manipolati con l'utilizzo dei guanti monouso;
- p) i procedimenti di lavorazione nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aereazioni dell'ambiente;
- q) il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di piu'

componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 mt/sec alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;

r) durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;

s) gli strumenti riutilizzati devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in appositi apparecchi; per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121° C per almeno venti minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170° C per due ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature, è possibile procedere alla disinfezione chimica: in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente; i prodotti consigliati possono essere i composti che liberano cloro, in particolar modo, per la sua praticità la coramina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 gr. per litro, i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina.

t) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi;

12) Il titolare dell'autorizzazione segnalera' al Servizio Igiene e Sanità' Pubblica casi di focolai anche sospetti di tigna e di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività'. I titolari dell'autorizzazione devono segnalare altresì all'Organo di Vigilanza dell'U.S.L. eventuali danni derivati o riferibili all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici nei propri dipendenti (D.P.R. 1124/65).

13) Il personale di lavoro e di assistenza di entrambi i sessi, comunque adibito all'esercizio dell'attività', deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria.

Il personale di minore età o in condizione di apprendista deve essere sottoposto a visita ai sensi della legge 17.10.1967 n. 977.

I libretti di idoneità sanitaria delle persone indicate nel comma precedente devono essere tenuti in custodia dal titolare dell'autorizzazio-



ne per essere esibiti ad ogni richiesta dell'Autorita' competente e sono soggetti al rinnovo di validita' secondo le disposizioni dei competenti organi sanitari.

4) Le acque reflue provenienti dalle attivita' di parrucchiere e di pette-natrice o estetista debbono essere paragonate ad attivita' di prestazio-ne di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'art. 14 - 2° comma punto B della L.R. 26/3/1990 n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto art.14, purché rientrino nei limiti di accettabilita' di cui all'allegato 3 della predetta L.R. 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

#### Articolo 10

(Requisiti igienici per le attivita' svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunita' sui malati e sui deceduti)

Tanto restando il divieto delle attivita' oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunita' varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente Regolamento.

Le attivita' di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiate per la particolare attivita' e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanita' Pubblica competente, purché svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia quando l'ammalato e' a domicilio, che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosita' o meno delle malattie infettive puo' essere espresso dal Direttore Sanitario.

Gli strumenti dell'attivita' professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

Le attivita' di barbiere e parrucchiere per uomo e donna possono essere

consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio d'igiene e Sanità' Pubblica dell'U.S.L. competente, o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto da personale qualificato di escizi autorizzati.  
Gli strumenti delle attività professionali devono essere esclusivamente di tipo moncuso.

#### Articolo 10 BIS

(Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio dell'Esercente)

Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico sanitario, ai seguenti requisiti:

a) i LOCALI devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all'allegato tecnico all'art. 10, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza.

Per le altre caratteristiche igieniche dei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti;

b) gli IMPIANTI igienico sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio:

- deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità' Pubblica della U.S.L. competente, su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo mt. 0,30.

I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo.

Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'allegato tecnico all'art. 10 - punti 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 devono essere rispettate.  
Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vi-

gore del presente Regolamento, verra' tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attivit , esclusi quelli dei servizi igienici, purch  vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico-sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dall'esercizio dall'abitazione. Tale tolleranza viene a cessare non appena avverra' il trapasso della titolarita' dell'esercizio.

#### Articolo 10 TRIS

(Altre disposizioni igienico sanitarie)

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanita' Pubblica della U.S.L. competente potra' prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanita', sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

#### Articolo 11

(Domande di nuove autorizzazioni - Modalita')

1) Le domande tendenti ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi per lo svolgimento delle attivita' descritte di barbiere, parrucchiere per uomo e donna o estetista devono essere indirizzate al Sindaco ed in particolare devono essere riportate:

-a) generalita' del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita iva);

-b) ubicazione dell'esercizio da destinare all'attivit  (via e numero civico);

-c) descrizione dell'attivit  che il richiedente intende svolgere: (barbiera, parrucchiere per uomo e donna, estetista);

-d) dichiarazione di consenso alle verifiche igienico sanitarie da parte del proprietario dell'immobile.

2) A tale istanza devono essere allegati:

-a) documento attestante il possesso della qualificazione professionale del richiedente ovvero dichiarazione attestante che la persona e' gia' stata iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane per la medesima attivita' che si intende svolgere e risulta ancora iscritta; nel caso di societa' la qualificazione professionale deve essere documentata dalla persona o dalle persone che assumono la direzione della azienda;

-b) pianta planimetrica in scala dell'esercizio in duplice copia, sottoscritta dal richiedente, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie ed altezza;

-c) fotocopia del libretto sanitario del titolare o della persona addetta alla direzione dell'esercizio;

-d) documento comprovante la futura disponibilita' dei locali (copia del contratto di affitto, atto di acquisto registrato, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' temporaneamente rilasciata dal dichiarante in attesa di esibire altro documento);

-e) certificazione occorrente per accertare la rispondenza del richiedente ai requisiti richiesti dal Decreto legislativo 8 agosto 1994 N.490, "Nuove norme in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia";

-f) ogni altra documentazione a richiesta degli Uffici competenti per motivi di interesse pubblico.

) In caso esistano domande di nuove autorizzazioni e di trasferimento la commissione dara' prioritita' alla domanda di trasferimento; a parita' di richieste sara' data prioritita' considerando la data di presentazione della domanda.

## Articolo 12

(Domande di trasferimento - Modalita')

- 1) Le domande tendenti ad ottenere il trasferimento delle attivita' disciplinate dal presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalita' previste dall'art.11.
- 2) Oltre alla documentazione indicata dal precedente comma l'interessato dovra' allegare l'atto formale di autorizzazione relativo al precedente esercizio.
- 3) Nei casi contemplati dall'art.7, comma 2, del presente Regolamento il richiedente deve esibire idonea documentazione.

## Articolo 13

(Subingresso per atto tra vivi)

- 1) Le domande tendenti ad ottenere il subingresso per atto tra vivi nelle attivita' disciplinate dal presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalita' previste dall'articolo 11 e devono essere accompagnate dalla dichiarazione di rinuncia del dante causa.
- 2) Dopo l'accoglimento della domanda di subingresso e prima del rilascio dell'autorizzazione dovranno essere prodotte le documentazioni relative cosi' come indicato nei precedenti articoli.

## Articolo 14

(Invalidita', morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'autorizzazione)

- 1) Nel caso di invalidita', morte o di intervenuta sentenza che dichiari la interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, posso-

no richiedere, entro sei mesi dall'evento, l'intestazione dell'autorizzazione per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale purché venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata.

Decorso il quinquennio, ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'autorizzazione decade di diritto salvo che l'intestatario non compri il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

#### Articolo 15

(Vidimazione annuale dell'autorizzazione)

1) L'autorizzazione deve essere annualmente vidimata attraverso apposito visto da apporsi sull'autorizzazione stessa da parte dell'Ufficio Comunale competente.

2) L'adempimento di cui al comma precedente deve essere richiesto entro il 31 GENNAIO di ogni anno. Il titolare dell'autorizzazione deve inoltre esibire il libretto di idoneità sanitaria in corso di validità.

#### Articolo 16

(Decadenza e revoca dell'autorizzazione - sospensioni temporanee - cessazione dell'attività)

1) L'autorizzazione di cui al precedente articolo 5 decade in caso di perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo articolo fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 14.

2) L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:

a) sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi previsti al citato articolo 5;

b) mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;

c) sospensione non autorizzata dell'attività per oltre 60 giorni;

)L'autorizzazione in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti igienici sanitari viene sospesa fino alla eliminazione delle carenze riscontrate, che comunque dovranno essere risanate entro e non oltre 30 giorni dalla dalla notifica; qualora, passato tale termine, si ripresentino - carenti nel corso di una successiva ispezione nello stesso anno solare, l'autorizzazione verrà immediatamente revocata.

)Il Sindaco può, per comprovate necessità o per altri gravi motivi prorogare di tre mesi il termine di attivazione dell'esercizio, di cui al punto precedente.

)E' fatto obbligo di dare preventivamente comunicazione al Sindaco nel caso di sospensione temporanea dell'attività per un periodo superiore a 3 giorni e fino a 30.

)Per periodi superiori a 30 giorni il Sindaco può autorizzare la sospensione dell'attività fino a tre mesi, eventualmente prorogabili di tre mesi, su richiesta dell'interessato per ragioni di necessità o per altri gravi motivi da documentare.

)L'autorizzazione viene sospesa qualora venga accertato che l'esercizio effettua con continuità interruzioni giornaliere dell'attività; in caso di recidiva viene revocata.

Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di inoltrare apposita denuncia al Sindaco entro il termine di 30 giorni dalla cessazione stessa restituendo l'autorizzazione formale in atto.

#### Articolo 17

(Comunicazione dei provvedimenti - effetti)

)I provvedimenti del Sindaco sono comunicati per iscritto agli interessati.

)I dinieghi in materia di autorizzazione devono essere motivati e notificati al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione richiesta, ovvero dalla data di presentazione dei documenti mancanti.

)Le domande già respinte non costituiscono ragione di priorità per l'interessato, relativamente a successive analoghe domande fatte per lo

stesso tipo di attività.  
Nel caso tuttavia che una autorizzazione concessa non sia stata attivata nei termini prescritti subentra nella concessione il primo fra gli esclusi nell'elenco delle domande.

#### Articolo 18

(Obbligo di esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria).

E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico, l'autorizzazione dell'esercizio, le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

#### Articolo 19

(Calendario - orari di apertura e chiusura degli esercizi - Esposizioni obbligatorie)

In ogni laboratorio per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna o estetista è obbligatoria l'esposizione al pubblico in modo ben visibile di:

- a) autorizzazione amministrativa;
- b) listino prezzi;
- c) orario di apertura settimanale;
- d) calendario festività.

Salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori addetti e al rispetto dei Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro l'orario di apertura settimanale viene determinato da ciascuna impresa entro i seguenti limiti:

APERTURA:  
antimeridiana non oltre le ore 9.00 (nove) -



**CHIUSURA:**

serale non oltre le 20.00 (venti) o nel periodo dell'anno nel quale è in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21.00 (ventuno);

Ogni laboratorio dovrà comunque garantire il servizio al pubblico nello orario compreso dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00; l'orario settimanale di apertura ed ogni sua variazione deve essere segnalata al Sindaco con apposito modulo .

2) Nei casi di compresenza di attività diverse in unico esercizio o in esercizi diversi con ingresso in comune, i titolari delle autorizzazioni debbono scegliere un unico tipo di orario tra quelli autorizzati per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma del comma precedente.

3) Fatte salve deroghe di carattere particolare nelle giornate di domenica e lunedì, nonché, nelle giornate di festività di carattere nazionale e nella giornata della festività Patronale comunale è obbligatoria la chiusura dei laboratori; la chiusura infrasettimanale del lunedì non è obbligatoria quando nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica.

4) Il Sindaco, nelle località ad economia turistica individuate con apposito provvedimento della Regione Piemonte può consentire deroghe agli orari, alla chiusura dei negozi nei giorni domenicali e alle chiusure settimanali.

5) Il Sindaco, inoltre, su richiesta motivata delle Organizzazioni Sindacali degli operatori del settore, maggiormente rappresentative sul territorio del Comune e sentita la Commissione comunale, può autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura anche per limitati periodi, per comprovate ragioni di necessità;

**Articolo 20**

(Vigilanza)

1) Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra Autorità competente possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui, al presente Regolamento.

## Articolo 21

### (Sanzioni)

L'incosservanza delle norme del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dal testo unico della Legge Comunale e Provinciale.

Verranno inoltre adottate le seguenti sanzioni, oltre a quelle indicate nel 1° comma, per i casi di recidiva e in ordine di gravità:

a) richiamo e/o diffida;

b) chiusura temporanea dell'esercizio fino ad un massimo di 6 mesi;

c) revoca dell'autorizzazione;

L'entità delle sanzioni, in rapporto alle diverse violazioni e alla loro ripetitività, verrà stabilita con ordinanza del Sindaco ai sensi del T.U. della Legge Comunale e Provinciale.

Il Sindaco ordina l'immediata cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Commissione Provinciale per l'Artigianato, e a tutti gli organi preposti al controllo.

## Articolo 22

### (Disposizioni transitorie e finali)

Coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere con un'autorizzazione limitata all'esercizio dell'attività solo a soggetti di un unico sesso (parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, pettinatore o dizioni similari) possono ottenere, in sostituzione l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna presentando apposita istanza.

Coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parruc-

chiere per uomo, parrucchiere per donna o dizioni similari possono ottenere, in sostituzione, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere presentando apposita istanza.

Le attività in qualsiasi modo esercitate, qualsiasi sia la forma e la natura giuridica, che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento risultano utilizzare una delle attrezzature previste dall'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990 n°1 (Allegato C) devono essere considerate soggette al presente regolamento.

4) Entro novanta giorni dalla adozione del presente regolamento, il Sindaco redigerà un elenco delle attività e delle imprese di cui al comma precedente ed inviterà il responsabile dell'attività o dell'impresa a documentare il possesso della qualificazione professionale di estetista prevista dalla legge 4 gennaio 1990 n°1; nel caso in cui le imprese o le attività esistenti non rispondano ai requisiti previsti dal presente regolamento, il Sindaco provvede entro 120 giorni a fissare il termine massimo non superiore a 12 mesi per gli adeguamenti necessari.

5) Per l'attività di estetista le norme del presente regolamento, della legge 14 febbraio 1963 n°161 modificata dalla legge 23 dicembre 1970 n°1142, vengono integrate dalle norme previste dalla legge 4 gennaio 1990 n°1 e dalle successive leggi Regionali in materia.

6) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981 n°689.

7) Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui comma 6, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni.

8) Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate ed attualmente in vigore.

## Articolo 23

(Abrogazione ed entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla

esecutività delle Delibera di adozione e dopo l'espressione del previsto parere IGIENICO SANITARIO da parte del Consiglio Regionale di Sanità e Assistenza e la conseguente omologazione da parte della Giunta Regionale competente.

2) Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento Comunale per la Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini precedentemente approvato con provvedimento Consigliare.

3) Entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento dovrà essere costituita la Commissione comunale di cui all'articolo 2 e fino alla sua nomina continuerà a funzionare la Commissione attualmente in carica.

## Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico.

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accesso piatti o spazzole.
- Lampade abbronzanti UV-A.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacera per cerette.
- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti.
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici ed elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Laser estetico.
- Saune.

marca bollo

98.000

Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_

Oggetto: domanda di nuova autorizzazione

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_ Cod. Fiscale \_\_\_\_\_

socio o direttore tecnico della ditta 1) \_\_\_\_\_

ai sensi della legge 14/2/1963 n° 151 modificata dalla legge 23/12/1970 n° 1142 e della legge 4/1/1990 n° 1,

CHIEDO

l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di 2): \_\_\_\_\_

nei locali siti nel Comune di \_\_\_\_\_

in via \_\_\_\_\_

A tal fine dichiaro fin d'ora di rendere disponibili tali locali per le necessarie verifiche relative all'idoneità igienico sanitarie.

Firma \_\_\_\_\_

Note:

- 1) specificare ragione sociale e indirizzo
- 2) specificare le dizioni di barbiere - parrucchiere per uomo - donna o estetista

Allegati:

- 1) Qualificazione professionale rilasciata dalla CPA
- 2) Copia fotostatica libretto sanitario
- 3) Planimetria del negozio in duplice copia
- 4) Planimetria della zona (non obbligatoria)

Allegato D

marca bollo

06.000

Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_

Oggetto: domanda di trasferimento

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_ Cod. Fiscale \_\_\_\_\_

socio o direttore tecnico della ditta 1) \_\_\_\_\_

intestatario dell'autorizzazione amministrativa n° \_\_\_\_\_ rilasciata dal  
comune di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

per l'esercizio dell'attività di 2) \_\_\_\_\_

ai sensi della legge 14/2/1963 n° 161 modificata dalla legge 23/12/1970 n°  
1142, della legge 4/1/1990 n° 1,

CHIEDO

l'autorizzazione al trasferimento dell'attività autorizzata di cui sopra  
nei locali siti nel Comune di \_\_\_\_\_

in via: \_\_\_\_\_

A tal fine dichiaro fin d'ora di rendere disponibili tali locali per le  
necessarie verifiche relative all'idoneità igienico sanitaria.

Firma \_\_\_\_\_

Note:

- 1) specificare ragione sociale e indirizzo
- 2) specificare le dizioni di barbiere - parrucchiere per uomo - donna o estetista

Allegati:

- 1) copia fotostatica vecchia autorizzazione
- 2) planimetria del negozio in duplice copia
- 3) planimetria della zona (non obbligatoria)

Allegato E

marca bollo

19.000

Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_

Oggetto: domanda di subingresso

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_ Cod. Fiscale \_\_\_\_\_

socio o direttore tecnico della ditta 1) \_\_\_\_\_

ai sensi della legge 14/2/1963 n° 161 modificata dalla legge 23/12/1970 n° 1142, della legge 4/1/1990 n° 1,

CHIEDO

di poter subentrare nell'esercizio dell'attività di cui all'autorizzazione amministrativa n° \_\_\_\_\_ rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_

per l'esercizio dell'attività di 2) \_\_\_\_\_

nei locali siti nel Comune di \_\_\_\_\_

in via \_\_\_\_\_

A tal fine dichiaro fin d'ora di rendere disponibili tali locali per le necessarie verifiche relative all'idoneità igienico sanitarie.

Firma \_\_\_\_\_

Note

1) specificare ragione sociale e indirizzo

2) specificare le dizioni di barbiere o parrucchiere per uomo e donna o estetista

Allegati

1) qualificazione professionale rilasciata dalla CPA

2) copia fotostatica autenticata libretto sanitario

3) dichiarazione di rinuncia con firma autenticata dell'attuale intestatario dell'autorizzazione amministrativa

Allegato F



Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_

Oggetto: rinuncia di attività

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_ Cod. Fiscale \_\_\_\_\_

socio o direttore tecnico della ditta 1) \_\_\_\_\_

intestatario dell'autorizzazione amministrativa n° \_\_\_\_\_ rilasciata dal

comune di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

valida per l'esercizio dell'attività di 2) \_\_\_\_\_

DICHIARO

di rinunciare l'esercizio dell'attività di cui all'autorizzazione \_\_\_\_\_

amministrativa sopra indicata a far tempo dal \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Firma

Note

1) specificare ragione sociale e indirizzo

2) specificare le dizioni di barbiere o parrucchiere per uomo e donna o estetista

Allegati:

Copia autorizzazione amministrativa in rinuncia

Allegato G

Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_

Oggetto: Comunicazione degli orari di apertura

Il / la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente nel Comune di \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_

in qualità di 1) \_\_\_\_\_ della ditta 2) \_\_\_\_\_

in possesso dell'autoriz. comunale n° \_\_\_\_\_ rilasciata il \_\_\_\_\_

per l'esercizio dell'attività di 3) \_\_\_\_\_

Comunica

che l'attività sopra indicata osserva il turno settimanale di riposo nella giornata di lunedì fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 19 del regolamento comunale e svolge servizio al pubblico nel seguente orario:

Giorno	Orario continuato	Mattino	Pomeriggio
Martedì			
Mercoledì			
Giovedì			
Venerdì			
Sabato			

\_\_\_\_\_  
Firma del richiedente

Note

- 1) specificare se titolare - socio - coadiuvante
- 2) specificare ragione sociale e indirizzo
- 3) specificare barbiere - parrucchiere per uomo e donna - estetista

Allegato H

marca bollo

20.000

Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_

Oggetto: domanda di modifica autorizzazione amministrativa

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_ Cod. Fiscale \_\_\_\_\_

socio o direttore tecnico della ditta 1) \_\_\_\_\_

intestatario dell'autorizzazione amministrativa n° \_\_\_\_\_ rilasciata dal  
comune di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

valida per l'esercizio dell'attività di 2) \_\_\_\_\_

ai sensi della legge 14/2/1963 n° 161 modificata dalla legge 23/12/1970 n°  
1142, della legge 4/1/1990 n° 1, delle delibere della Commissione  
Provinciale per l'Artigianato di Novara del 16/9/1991 e 22/5/1991, delle  
osservazioni del Consiglio Nazionale per l'Artigianato del 30/11/1989,  
della sentenza del Consiglio di Stato depositata il 11/1/1989 numero 231.

CHIEDO

che venga aggiornata l'autorizzazione amministrativa sopra indicata con la  
più corretta dizione 2) \_\_\_\_\_

così come risulta dalla qualificazione professionale riconosciuta dalla  
Commissione Provinciale per l'Artigianato di Novara e risultante dal  
certificato allegato.

Firma \_\_\_\_\_

Note.

1) specificare ragione sociale e indirizzo della ditta

2) specificare le dizioni di barbiere - parrucchiere per uomo e donna - estetista

Allegato.

1) qualificazione professionale rilasciata dalla CPA

Allegato I

Letto, firmato e sottoscritto  
In originale firmati

IL PRESIDENTE  
f.to PCNZO ALDO

IL MEMERO ANZIANO  
f.to ADRIANO EZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to MAZZARELLA DOTT. LUIGI

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo  
Protorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

14 OTT. 1986

14 OTT. 1986

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MAZZARELLA DOTT. LUIGI

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

14 OTT. 1986

IL SEGRETARIO COMUNALE

Trasmessa alla Sez. Prov. CO.RE.CO. il 14 OTT. 1986

Prot. n. 4329

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MAZZARELLA DOTT. LUIGI

=====

RICEVUTO dal CO.RE.CO. il 15/10/86 Prot. n. 21354

=====

DIVENUTA ESECUTIVA

in data 04/11/1986, dopo la regolare pubblicazione, per decorrenza di  
termini prescritti ai sensi della Legge 142/80 art.46 comma 1

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

L.R. 12-08-1976 N. 2

Atto soggetto a controllo eventuale. Adozione comunicata con  
elenco ricevuto dall'organo di controllo il

divenuto esecutivo con decorso dei 20 giorni senza che ne sia  
stata richiesta copia.

Richiesto invio atto; pervenuto al CO.RE.CO. il  
divenuto esecutivo per decorrenza dei termini.

SANTA VITT. D'ALBA 13

I,

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....